



COMUNE DI ZIMONE

PROVINCIA DI BIELLA

Via P. Lucca 30 – 13887 ZIMONE (BI)

Tel. 015/670208

anag.zimone@ptb.provincia.biella.it

zimone@pec.ptbiellese.it

Decreto sindacale n. 1 del 19/06/2024

Oggetto: nomina del Vice Sindaco e dei componenti la Giunta comunale

IL SINDACO

Premesso che in data 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Zimone;

Considerato che, a seguito delle predette consultazioni, come risultante dai verbali delle operazioni dell'adunanza dei presidenti di sezione del 10 giugno 2024 lo scrivente è stato proclamato eletto Sindaco del Comune di Zimone, con la lista "SVILUPPO PER ZIMONE";

Letto l'art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

Considerato che:

- l'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il Sindaco, e comunque non superiore a dodici unità;

- l'art. 47, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 precisa che fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le Giunte comunali, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, sono composte da un numero di assessori non superiore a quattro;

- l'art. 1, comma 135, della Legge n. 56/2014 stabilisce che nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il numero massimo degli Assessori è fissato fino a due;
- a mente del già citato art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 nella composizione della Giunta bisogna assicurare il rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne;
- l'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo Statuto possa prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;

Preso atto, in ordine alla parità di genere, che:

- come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, "*... il principio di parità di genere va, comunque, ritenuto recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta che, per la loro natura politica, sono naturalmente soggette al criterio dell'assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza, solo in tal modo garantendosi la corretta gestione ed amministrazione dell'Ente e la sua effettiva governabilità; -pertanto, l'ambizione dei ricorrenti, espressione della minoranza, di vedere nominata una consigliere di minoranza in giunta, in ossequio all'invocato principio di parità di genere (non essendo disponibile alcuna donna espressione della maggioranza), è manifestamente infondato...*". (così TAR Puglia – Bari, sentenza n. 173/2022, relativa ad una fattispecie in cui nessuna dei soggetti femminili di sua fiducia interpellati dal Sindaco è stata disponibile ad accettare la carica);
- dalla stessa giurisprudenza amministrativa nonché dai conformi pareri del Ministero dell'Interno - DAIT si evince che, per potersi "derogare" al principio della parità di genere è comunque necessario che alla base vi sia una "adeguata istruttoria" volta all'ottenimento, per la nomina degli assessori, della disponibilità di idonee personalità di sesso femminile nell'ambito di tutti i cittadini residenti o che abbiano un significativo legame con il comune (in questo senso: TAR Umbria, sentenza n.10 del 3 gennaio 2020; TAR Basilicata, 4 aprile 2018, n.237; Id. 17 giugno 2016 n.631; TAR Campania-Salerno, sez.I, 12 dicembre 2017 n.1746; TAR Calabria-Catanzaro, sez.II, 29 maggio 2017 n.867; Id. 10 aprile 2015 n.651; TAR Abruzzo-Pescara, 17 novembre 2016 n.357; TAR Campania-Napoli, sez.I, 13 maggio 2015 n.2655; TAR Lombardia-Brescia, 26 novembre 2015 n.1595; TAR Campania – Salerno, sentenza n.66 del 12 gennaio 2023; parere DAIT del 9 giugno 2023; parere DAIT del 14 ottobre 2019);

Rilevato che:

- non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco (art. 64 D.Lgs. n. 267/2000);

- la carica di Assessore nei Comuni compresi nel territorio della Regione è inoltre incompatibile con quella di Consigliere regionale (art. 65 D.Lgs. n. 267/2000);

Dato atto che:

- a mente dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;

- i commi 2 e 3 dello stesso art. 48 aggiungono che la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

Ritenuto, quindi, di nominare la Giunta comunale come segue:

LORETTA PALMA nata il 27/08/1968 a Biella - Assessore con funzioni di Vice Sindaco;

FURNO CELESTINO nato il 25/05/1989 a Biella - Assessore;

Dato atto che i suddetti hanno reso apposita dichiarazione, depositata agli atti di ufficio, circa l'insussistenza, nei propri confronti, di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 39/2013;

- la Legge n. 56/2014;

- lo Statuto comunale;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

- di nominare la Giunta comunale del Comune di Zimone come segue:

LORETTA PALMA nata il 27/08/1968 a Biella - Assessore con funzioni di Vice Sindaco;

FURNO CELESTINO nato il 25/05/1989 a Biella - Assessore;

- di precisare che al Vice Sindaco, come sopra nominato, spettano tutti i poteri e le competenze stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale;

PRECISA

- che lo scrivente Sindaco, a mente dell'art. 46, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio;

- che le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

DISPONE

- che il presente Decreto sia trasmessa ai componenti la Giunta come sopra nominati, che ne restituiranno una copia controfirmata per accettazione dell'incarico;

- di comunicare la nomina di cui al presente atto al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione;

- che esso, inoltre, sia pubblicato all'Albo pretorio ed in "Amministrazione Trasparente", nonché trasmesso alla Prefettura – U.T.G. di Biella.

Zimone, 19/06/2024

Il Sindaco

Piergiorgio Givonetti

Assessore Loretta Palma

Assessore Celestino Furno